

Penale Ord. Sez. 7 Num. 25602 Anno 2016

Presidente: SAVANI PIERO

Relatore: MICHELI PAOLO

Data Udiienza: 24/05/2016

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

MINOIA PIETRO N. IL 18/03/1952 parte offesa nel procedimento
c/

BACCILE GENNARO N. IL 19/09/1951

avverso il decreto n. 3642/2014 GIP TRIBUNALE di CHIETI, del
26/06/2015

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO MICHELI;

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, is positioned in the lower right quadrant of the page. A long, thin, slightly curved diagonal line extends from the bottom left towards the top right, crossing the signature.

FATTO E DIRITTO

Il 26/06/2015, il Gip del Tribunale di Chieti emetteva decreto di archiviazione relativo al procedimento a carico di Gennaro Baccile per il reato di diffamazione, in ipotesi commesso in danno della società SDL Centrostudi.

Ricorre per cassazione il difensore di Pietro Minoia, legale rappresentante della suddetta società, lamentando radicale difetto di motivazione del provvedimento impugnato; si legge nel ricorso che, al fine di garantire i valori costituzionali del diritto alla difesa e dell'obbligatorietà dell'azione penale, si debba affermare la ricorribilità di un decreto di archiviazione, «in analogia a quanto disposto in ordine al vizio di motivazione concernente la erronea declaratoria di inammissibilità dell'opposizione ex art. 410 cod. proc. pen.», anche nei casi di macroscopica mancanza di motivazione.

Il ricorso deve ritenersi inammissibile, perché avanzato fuori dai casi previsti dalla legge.

In base al chiaro dettato normativo, un decreto di archiviazione emesso *de plano* può essere impugnato mediante ricorso per cassazione soltanto laddove la persona offesa non abbia ricevuto l'avviso della presupposta richiesta del P.M., ove se ne sia fatta istanza ex art. 408 e segg. del codice di rito, ovvero qualora sia stata erroneamente dichiarata inammissibile l'eventuale opposizione, non instaurando il doveroso contraddittorio. Nel caso di specie, è lo stesso tenore del ricorso a chiarire come il querelante non avesse mai richiesto di essere informato in caso di presentazione della richiesta di archiviazione, né - conseguentemente - avesse mai spiegato opposizione.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla volontà del ricorrente medesimo (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 24/05/2016.